

La presente deliberazione viene affissa il 29 GEN. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 25 del 26 GEN. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione Vitelli Alessandro +1C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Veichies del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 7/11/06 il sig. Vitelli Alessandro +1 agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;
Con determina n. 24/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

ATTIVITÀ ESERCIZIO

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione Tribunale di Bn notificato il 7/11/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 24/07;

53 GEN 2007

Insolventi

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 24/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- con atto di citazione notificato il 7/11/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 29 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GEN. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 FEB. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 FEB. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li 19 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA


Copia per

2x SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es 1467</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>20.2.07</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti <u>828</u>	il _____	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione <u>30.1.07</u>	il _____	prot. n. _____
<u>Conferenza Capigruppo</u>		

Sig

Avv Beatrice R. Marrocco Barbieri
Tel 0824860185 0330951575
Via A Mazzarella 43 82032 Cerreto Sannita
Via XXIV Maggio 5 BENEVENTO

Tribunale civile di Benevento



Atto di citazione

Per : 1) Vitelli Alessandro , n. il 15-1-1940 a Cusano M. e ivi residente alla v. Sorgenza ,
c.f. VTLLSN40A15D230B ;

2) Scetto Nicolina , n. l'8-10-1938 a Cusano M. e ivi res. in Sorgenza . c.f. SCT
38R48D230M;

entrambi elett.te dom.ti in Cerreto Sannita , alla v. A.Mazzarella , n.43 , presso lo studio
dell'Avv. Luigi Barbieri , che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Filomena Di
Mezza li rappresentano e difendono in giudizio , giusta mandato in calce al presente atto .

Premesso

I

I coniugi Vitelli e Scetto il giorno 7-4-2006 erano a bordo dell'automezzo di comune
proprietà tg.2G65P (doc.1) ed erano diretti da Cusano M. verso Cerreto Sannita ; il
mezzo era condotta da Vitelli Alessandro ;

giunti a pochi metri dal mattatoio comunale di Cerreto Sannita , subito dopo il ponte del
torrente Titerno , l'automezzo veniva letteralmente scaraventato nel dirupo che costeggia
quel tratto di strada , da una autovettura *pirata* che proveniva dal senso inverso ;

il conducente la predetta autovettura , per essere in piena fase di sorpasso non consentito,
perché in piena curva , aveva quasi completamente invaso l'opposta mezzzeria rispetto al
suo senso di marcia ;

dopo l'urto , che provocò il rovesciamento del mezzo per un precipizio di circa trenta
metri , né il conducente l'auto pirata , né quello della macchina sorpassata , si fermarono
per constatare l'accaduto e per prestare i primi soccorsi ; infatti le richieste di intervento
di pronto soccorso furono fatte da alcune persone , che si trovavano nel piazzale
antistante il mattatoio comunale e distante solo pochi metri.

Da ciò si deduce che non fu possibile prendere gli estremi dell'auto pirata e che pertanto
l'azione di danno contenuta nel presente atto è proposta congiuntamente nei confronti del

FGVS ex art.19 l.990/69 e successive e nei confronti del legale rappresentante p.t. della Provincia di Benevento , per quanto qui di seguito argomentato.

In seguito al rovesciamento sia il Vitelli che la Scetto riportavano lesioni personali gravi , mentre il mezzo risultava completamente distrutto ;

ricoverati in via di urgenza presso il Presidio Ospedaliero "Maria della Grazie " di Cerreto Sannita al Sig. **Vitelli Alessandro** veniva riscontrata la seguente patologia : trauma cranico non commotivo , f.l.c. regione occipitale , cervicalgia e contusioni toraco addominali ; il lesionato veniva trattenuto presso il P.O. per ulteriori giorni 5 per indagini di laboratorio e una opportuna terapia farmacologica ; gli veniva quindi prescritta una terapia medica domiciliare con ulteriore giorni venti di riposo assoluto .

La lesività iniziale ha prodotto delle sequele menomative che riducono in maniera parziale, lieve , permanente e medicolegalmente accertabile , l'integrità psico-fisica del sinistrato.

Tale danno postumo , alla luce del criterio di analogia e proporzionalità , è causa di danno biologico in misura non inferiore al 5% , come risulta anche dalla CTP , che si produce agli atti (doc.2) , il cui redattore si è riportato ai criteri stabiliti nel Decreto 3-7-03 (G.U. ,n.211 dell'11-9-2003) .

La lesività ha inoltre prodotto un periodo di malattia , inteso nell'espletamento dei comuni atti di vita quotidiana per una ITT di gg.20 e una ITP per gg 20 al 50% e gg.15 al 25%.

II

Anche la sig. **Scetto Nicolina** , trasportata sull'*Ape* riportava lesioni personali, le quali richiedevano il trasporto nell'immediatezza del fatto presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero "Maria delle Grazie" di Cerreto Sannita ; alla lesionata veniva riscontrata un trauma cranico non commotivo; cervicalgia e contusioni toraco addominali (doc.3) ; veniva successivamente trattenuta presso lo stesso P.O. "Santa Maria delle Grazie" di Cerreto Sannita per altri 5 gg. per ulteriori indagini di laboratorio e un'opportuna terapia farmacologica ; le veniva altresì prescritta terapia medica e 20 giorni di riposo assoluto (doc.4).L'evento lesivo ha prodotto delle sequele menomative che riducono in maniera parziale, lieve, e medicolegalmente accertabile, l'integrità psico-fisica della sinistrata. Tale danno postumo, alla luce del criterio di analogia e

proporzionalità oltre che rapportato a quanto previsto dal Decreto 03.07.2003 , innanzi meglio richiamato , è causa di danno biologico in misura non inferiore al 4% , come si evince dalla CTP , che si produce agli atti (doc.5).La lesività ha inoltre prodotto un periodo di malattia inteso all'espletamento dei comuni atti di vita quotidiana, per età anagrafica corrispondente, stimabile in I.T.T. gg. 20, I.T.P. al 50% per gg.20, ed ulteriori gg. 15 di I.T.P. al 25%.

III

In seguito al sinistro il motocarro della Scetto e del coniuge Vitelli Alessandro riportava gravi danni , rendendolo praticamente inutilizzabile , per cui si richiede una valutazione a relitto del bene.

IV

La responsabilità del sinistro che qui ci intrattiene deve essere posta a carico sia del conducente l'auto pirata -(con condanna al ristoro dei danni a carico del F.G.V.S.)- che, senza fermarsi per provvedere allo scambio dei propri dati personali e per assumere la responsabilità dell'accaduto , ha costretto il Vitelli ad una mal riuscita manovra di emergenza nelle adiacenze di un burrone , che del proprietario e/o gestore e custode del tratto di strada , teatro dell'evento dannoso .Il comportamento del conducente l'auto pirata si concreta nella violazione plurima di regole di condotta e di comune prudenza e di norme imperative; giova ricordare come il 1° comam dell'art.2054 C.C. , proprio al fine di tutelare la posizione delle vittime della strada , ponga in capo al conducente di un veicolo senza guide di rotaie , qualsiasi essa sia , una responsabilità presunta , iuris tantum , che può considerarsi superata esclusivamente nell'ipotesi in cui lo stesso sia riuscito a provare di aver adoperato tutte le misure e tutti gli accorgimenti idonei ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso .

La strada ove si è verificato il sinistro infatti è priva di barriere protettive e di guard-rail, pertanto le conseguenze dell'evento dannoso sono risultate ancora più gravi per la omessa manutenzione della strada da parte dell'Ente gestore, nella specie l'Amministrazione Provinciale di Benevento. A tal fine è opportuno osservare che la tratta di strada in parola è costeggiata da una fatiscente barriera in cemento armato, quasi completamente diruta, che non assolva più ad alcuna funzione protettiva. Essa è stata

realizzata negli anni '60 e mai più ristrutturata dopo l'usura del tempo, anche se a pochi metri è stato installato un moderno guard-rail d'acciaio.

In proposito si evidenzia che se si è avvertita l'esigenza di proteggere la strada circa mezzo secolo fa, non si vede come mai l'Ente che custodisce attualmente la strada, nonostante le accresciute esigenze di traffico, non abbia ravvisato la necessità di installare moderni guard-rail, con le tecniche ed i materiali in uso nella moderna ingegneria stradale e dei trasporti; moderne barriere di sicurezza per altro installate *inspiegabilmente* a soli pochi metri di distanza dall'accaduto, ove, anche all'occhio del profano, la predetta barriera è stata installata *illogicamente*, non dovendo più assolvere ad altra esigenza protettiva, giacché il terreno –in quel tratto– è pianeggiante.

Di qui la responsabilità congiunta del conducente l'auto pirata e del custode della strada, da cui deve scaturire la condanna solidale al risarcimento dei danni tutti.

Giova ricordare inoltre che il custode della strada ha omesso di dare ottemperanza alla circolare n. 3065 del 25-08-2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come recepito dall'art. 14 del Nuovo Codice della Strada; il provvedimento affida un ruolo <<determinante ai dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e tra essi in primo luogo alle barriere di sicurezza stradale, la cui progettazione, omologazione e impiego sono disciplinati dal D.M. 18.02.1992, n. 223 e dai successivi aggiornamenti>>.

Le brevi considerazioni che precedono comportano l'applicazione di cui ai principi contenuti nell'art.2043 C.C., in materia di responsabilità extracontrattuale.

Nondimeno gli attori possono invocare l'applicazione delle norme costituenti il microsistema giuridico sulla responsabilità contrattuale e di cui all'art.20051 C.C., in quanto la strada disastata, origine è teatro del sinistro è un bene demaniale e patrimoniale del convenuto Ente Provincia, che l'ha adibita all'uso diretto da parte della collettività. E' notorio infatti che l'uso pubblico esige una cautela maggiore, ancora più attenta ed accurata di quanto verrebbe richiesto ad un soggetto privato nella custodia dei propri beni (Cass. Civ., III, 1-10-2004, n.19653).

L'amministrazione provinciale convenuta risponderà pertanto anche di responsabilità contrattuale, escludendosi nel caso di specie qualsiasi ipotesi di caso fortuito.

E' bene evidenziare che sotto il profilo processuale la presente controversia si risolve in un concorso di azioni esperite in via cumulativa, al fine di assommare i vantaggi – ai soli

fini di giustizia – dell'azione contrattuale e di quella aquiliana ; costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato che la responsabilità contrattuale concorre con quella extracontrattuale ogniqualvolta alla inosservanza di una previsione negoziale di accompagni la violazione del generale dovere del *neminem laedere* .

V.

Con lettera raccomandata n° 126841996263 del 18.04.2006 (doc. 6) gli istanti diffidavano il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada e con lettera raccomandata n°126841996241 del 20.04.2006 diffidavano inoltre le Generali Ass.ni S.p.A., quale impresa designata alla liquidazione dei danni del F.G.V.S. per la regione Campania ; con lettera raccomandata n° 126841996252 del 18.04.2006 diffidava altresì l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dei danni subiti.

I predetti intimati non provvedevano al risarcimento dei danni senza prendere alcuna iniziativa in merito.

VI

E' opportuno evidenziare inoltre che , avendo parte attrice, con il medesimo atto introduttivo, chiesto il risarcimento dei danni al veicolo e dei danni alla persona e non rientrando la causa fra quelle indicate negli art. 409 e 442 c.p.c., nel conflitto tra rito ordinario e rito speciale, va applicato il rito ordinario; dovendosi la cognizione con il rito del lavoro, previsto nell'art. 3 della legge 102/2006, ritenersi circoscritta alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente il risarcimento dei danni alla persona , derivante dalla circolazione stradale.

La presente controversia , al contrario , deve essere dipanata con il rito ordinario dal Tribunale di Benevento competente *ratione valoris*.

Tutto ciò premesso e ritenuto , la signora Scetto Nicolina e il Sig. Vitelli Alessandro , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CITANO

- 1) Legale rapp.te p.t. società assicuratrice Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata alla liquidazione dei danni del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale alla Piazza Duca Degli Abruzzi, Trieste (34123)

2) **Provincia di Benevento in persona del suo legale rapp.te p.t. , elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla p.za Castello ;**

a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del 27-2-2007 ore di rito con il relativo prosieguo, con l'invito a costituirsi, sotto pena di declaranda contumacia, nei modi e nei termini di legge, e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, ovvero di quella fissata ai sensi dell'art.168 bis u.c. del c.p.c. dal Giudice Istruttore e con espressa avvertenza che in difetto si procederà in contumacia e con l'ulteriore avvertimento che il difetto di costituzione nei termini di cui sopra implicherà ogni decadenza prevista dall'art.167 c.p.c. , per ivi sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

- accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa del conducente l'autovettura-pirata che ha investito la vettura del sig. Vitelli e della sig. Scetto, che non è stato possibile identificare, e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., la cui incuria nella manutenzione e nella custodia della strada ha contribuito al verificarsi dell'evento dannoso;
- conseguentemente condannare la società Generali Ass.ni S.p.A. quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento in favore della sig. Scetto Nicolina e di Vitelli Alessandro di tutti i danni da questi subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalle cose degli istanti per i danni a cose con una valutazione a relitto del mezzo incidentato nella misura del 50% ciascuno, essendo il bene in comproprietà, oltre gli interessi legali dal giorno della maturazione del credito fino al suo effettivo soddisfo, e al fermo tecnico.
- Relativamente ai danni da lesione, per quanto riguarda Vitelli Alessandro: condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore Vitelli alla somma corrispondente alla invalidità permanente residua in ragione del 5% ovvero a quella che sarà accertata da un consulente tecnico di ufficio, in rapporto al reddito pro capite nazionale di cui gode l'attore;

- condannarsi i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.500/00 per invalidità parziale;
- condannarsi i convenuti, sempre in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma sborsata per spese mediche e ospedaliere , che qui si espongono in euro 1000/00 circa e come meglio saranno specificate in corso di causa;
- condannarsi i convenuti in solido delle spese di vestiario in ragione di euro 300/00;
- condannarsi i convenuti al pagamento dei danni morali, biologico ed esistenziale, che si espongono rispettivamente in euro 5000/00; ovvero nella somma maggiore o minore che verrà liquidata dal giudice secondo giustizia;
- sollevarsi l'attore da ogni altra spesa qui non prevista e rientrante tra quelle sostenute in seguito all'incidente, nonché di ogni richiesta di Ente Mutualistico;
- condannarsi il convenuto al pagamento della somma di €. 150/00 per spese di CTP;
- rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo effettivo; il tutto in uno ed entro la competenza dell'adita giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà liquidata dal Giudice secondo sua Giustizia.

Relativamente ai danni da lesioni riportati da Scetto Nicolina :

- condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma corrispondente alla invalidità permanente residua in ragione del 4% o che sarà accertata da un consulente tecnico d'ufficio, in rapporto al reddito pro capite nazionale di cui gode l'attore Scetto;
- condannarsi i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1400/00 per invalidità parziale ed euro 750/00 per invalidità totale .
- condannarsi i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma sborsata per spese mediche ed ospedaliere, che qui si

espongono in euro 1000,00 circa e come meglio saranno specificate in corso di causa;

- condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese di vestiario in ragione di euro 300/00;
- condannarsi i convenuti al pagamento dei danni morali, biologico ed esistenziale, che si espongono rispettivamente in euro 4.000/00 , ovvero nella maggiore o minore somma che verrà liquidata dal Giudice secondo giustizia.
- Sollevarsi l'attore da ogni altra spesa qui non prevista e rientrante tra quelle sostenute in seguito all'incidente , nonché di ogni richiesta di Ente Mutualistico;
- condannarsi i convenuti al pagamento della somma di €.150/00 per rimborso spese CTP;
- rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo effettivo; il tutto in uno ed entro la competenza dell'adita giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà liquidata dal Giudice secondo sua Giustizia;
- per entrambi gli attori , condannarsi i convenuti al pagamento delle spese , diritti ed onorari del presente giudizio , oltre IVA e cpa , come per legge , con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario ;
- munire la sentenza emananda della clausola di provvisoria esecuzione , come per legge .

In via istruttoria

Si premette che , intendendosi esperire azione cumulativa *ex contractu* con quella *ex delicto* – concorso ammissibile quando la mancata o inesatta esecuzioni delle obbligazioni comporti , al tempo stesso , la lesione dell'interesse creditorio con gli interessi tutelati dalla vita di relazioni – gli attori intendono avvalersi anche delle opzioni che il sistema probatorio concede nell'una e nell'altra ipotesi , al fine di pervenire ad una decisione serena ed obbiettiva circa le proprie richieste risarcitorie .

Relativamente alla domanda derivante dalla responsabilità contrattuale gli istanti potrebbero ritenere di aver assolto al proprio onere fornendo unicamente la prova del fatto e del nesso causale .

A tale fine chiede sin da ora essere ammesso alla prova per interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della Provincia di Benevento- ovvero del titolare dell'Ufficio tecnico del predetto ente , su quanto esposto nella parte in fatto , che con la premessa "vero che" deve intendersi quale specifica capitolazione probatoria.

Per quanto riguarda poi l'*onus probandi* scaturente dalla responsabilità extracontrattuale si richiederà un'attività più elaborata .E così :

ammetersi prova testimoniale sui capitoli di cui alla presente narrativa preceduti dalla locuzione "vero che.." Crocco Angelo da Cusano Mutri, Creta Vincenzo ed i CC di Cerreto Sannita che immediatamente intervenivano sul luogo del sinistro;

si chiede inoltre CTU valutativa e cino-dinamica e ctu medico-legale.

Acquisirsi al presente giudizio il rapporto dei C.C. di Cerreto Sannita

In via subordinata si sollecitano i poteri del Giudicante affinché voglia disporre giuramento suppletorio nei confronti dell'istante sulle medesime circostanze di cui ai capitoli di prova.

Si dichiara ai fini fiscali che il valore della presente controversia è di euro 20000/00.

Ulteriori mezzi istruttori riservati anche all'esito del comportamento processuale di controparte.

Si depositano:

- 1) lettere di messa in mora,
- 2) documentazione sanitaria,
- 3) rilievi fotografici.
- 4) Querela
- 5) CTP dott. De Gennaro

Cerreto Sannita, li 26/09/2006

Avv. Luigi Barbieri

Avv. Filomena Di Mezza

MANDATO

Egr. Avv. ti *Luigi BARBIERI - FIRENZA DI REZZA*

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.


In particolare, Vi delego a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamata in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.

Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel nostro interesse e nel nostro nome. Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e /o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il Vs. operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Cerreto Sannita (BN) alla Via A. Mazzarella, 43.

Cerreto Sannita, li *31/10/06*

Vittorio Alessandro

idei e


MANDATO

Egr. Avv. ti. *LUCA BARBIERI e AVV. FILOMENA DI PEZZA*

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.

In particolare, Vi delego a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamata in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.


Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel nostro interesse e nel nostro nome. Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e /o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il Vs. operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Cerreto Sannita (BN) alla Via A. Mazzarella, 43.

Cerreto Sannita, li *31/10/06*

X Sebastiano

Tele. n.



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Esecuzione e Pignoramenti
di Guardia Sanmichele

Relata di notifica

Il - 7 NOV. 2006

istante l'Avv. Barbieri io sott. Uff. giud dell'Uff. Unif. presso il
Tribunale di Benevento ho notificato copia di quanto sopra a

**Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata alla liquidazione dei danni del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, elettivamente
domiciliata per la carica presso la sede sociale alla Piazza Duca Degli Abruzzi, Trieste
(34123)**

Provincia di Benevento in persona del suo legale rapp.te p.t. ; *a nostro rischio*

Forstale c.p.l.

- 7 NOV. 2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Floriano Cioffi